



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)  
e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 2023**

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	7
Disegno di legge .....	»	10
Testo del decreto-legge .....	»	11

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto alla conversione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile, come di seguito si illustra.

L'articolo 1 prevede misure di accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009.

A tale riguardo, è previsto che le disposizioni speciali dettate dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ove di maggiore favore, si applichino anche alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Fa eccezione la disciplina speciale dettata dall'articolo 53-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, operando in relazione a tali interventi (non finanziati con risorse del PNC o di cui ai citati regolamenti unionali nn. 240 e 241 del 2021) le disposizioni ordinarie in materia di valutazione di impatto ambientale, ove non diversamente derogate dalla vigente legislazione.

In relazione agli interventi finanziati dal PNC, l'applicazione della disciplina riguardante il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è, invece, già prevista dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

L'articolo 2 regola i poteri sostitutivi statali esercitabili in relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente agli interventi per le aree del terremoto del 2016 nell'ambito del PNC al PNRR.

Al riguardo, al comma 1, si prevede che, in caso di nomina di un commissario *ad acta*, la relativa scelta deve ricadere sul Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Stante la natura di organo di governo, si prevede, al comma 2, la necessità che il Commissario straordinario venga nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e che egli trasmetta al Governo, entro il 31 maggio 2023, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare agli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Conseguentemente, in ragione del diverso iter di nomina, con il comma 3 viene abrogato l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che prevedeva una nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché si prevede che il riferimento al Commissario, contenuto nel comma 2 del medesimo articolo 38, deve intendersi operato al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 3, al comma 1 chiarisce che, nell'ambito della proroga legale dei termini disposti con l'articolo 1, comma 772, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - che, a sua volta, rinvia all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2021, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - devono ritenersi compresi anche i contratti stipulati con i titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere, ferma rimanendo la durata massima dei relativi rapporti, per come prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto altresì delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa.

Il comma 2 si rende necessario per assicurare il mantenimento in servizio del personale tecnico ed amministrativo assunto presso gli Uffici speciali e le amministrazioni comunali per il disbrigo delle pratiche di ricostruzione che abbia superato il limite di durata di 36 mesi di lavoro a tempo determinato.

La deroga riguarda, altresì, i contratti stipulati mediante convenzione con Invitalia dalla struttura commissariale ai sensi dell'articolo 50, comma 3, lettera b) del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Si propone, in sintesi, di reiterare le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 467, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 », che ha previsto, per l'anno 2022, la deroga ai limiti stabiliti per la durata dei contratti del personale assunto a tempo determinato (36 mesi) previsti dalla normativa statale (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e comunitaria (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). Per l'anno 2021 si è invece provveduto mediante l'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Si evidenzia che un'analogha norma è stata inserita, per il sisma Abruzzo 2009, all'articolo 1, comma 773, della legge n. 197 del 2022, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio triennale pluriennale per il triennio 2023-2025 ».

La deroga si rende altresì necessaria per consentire il rinnovo dei contratti scaduti alla data del 31 dicembre 2022 e non prorogati in ragione dell'assenza di una specifica norma derogatoria alla proroga contrattuale. Essa è, inoltre, necessaria in ragione della riapertura, disposta dalle modifiche introdotte dal comma 761 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), delle procedure di riparto del fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il concorso agli oneri derivanti dalle stabilizzazioni autorizzate dall'articolo 57, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020. La riapertura dei termini per le comunicazioni da parte degli enti interessati delle unità di personale da assumere a tempo indeterminato deve necessariamente coincidere con la proroga dei contratti sotto-

scritti dai medesimi. Si evidenzia, al riguardo, che l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 prevede che le amministrazioni possono stabilizzare il personale precario in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e fino al 31 dicembre 2023.

L'articolo 4 riguarda il Fondo regionale di protezione civile. Tale Fondo è previsto dall'articolo 45 del codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di contribuire al potenziamento del sistema regionale di protezione civile e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, corrispondenti alle emergenze che possono essere affrontate a livello regionale, senza la necessità della deliberazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Il Fondo, anche a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2022, recante « Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile », è stato da ultimo rifinanziato per 10 milioni di euro per l'anno 2022 con l'articolo 5 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186.

Allo scopo di assicurare la proficua prosecuzione delle azioni sostenute sul territorio con il Fondo regionale di protezione civile e allo scopo di garantire l'operatività futura di tale fondamentale strumento, la disposizione *de qua* ne prevede il rifinanziamento per l'anno 2023 per l'importo di 10 milioni di euro.

Ai sensi del successivo articolo 5, al fine di fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 sul territorio della regione Marche, sono state rese disponibili specifiche risorse

finanziarie mediante la previsione di cui al comma 730 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Tali risorse sono destinate all'attuazione di tutte le tipologie di interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

Tale comma, oltre all'individuazione delle necessarie risorse, prevede che l'approvazione degli interventi relativi alle citate tipologie avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, in cui il Commissario delegato verrebbe solamente « sentito ». Tale regime comporta una rilevante criticità operativa spogliando il Commissario delegato di compiti e funzioni a lui pertinenti in conseguenza del combinato disposto dell'ordinario assetto delle competenze regionali, delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 25 del codice della protezione civile e delle ordinanze di protezione civile già adottate. Tali compiti e funzioni, pienamente coerenti con il quadro costituzionale di ripartizione delle competenze istituzionali, già prevedono in capo al Commissario delegato la responsabilità di pianificazione e il coordinamento degli interventi regolati con ordinanze di protezione civile. Si tratta di interventi che, tra l'altro, abbracciano l'intera gestione emergenziale, dalla fase di soccorso già svolta e in fase di ricognizione e rendicontazione, a quella di contribuzione a concorso del ristoro dei danni pubblici e privati occorsi in conseguenza degli eventi in questione.

L'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, determinerebbe una insolubile duplicazione di funzioni, sollevando anche problemi di concreta applicabilità, in ragione del fatto che le informazioni e i fabbisogni conseguenti alla gestione concreta della situazione emergenziale sono nella esclusiva conoscenza delle autorità ter-

ritoriali e, quindi, del Commissario delegato che le esprime e rappresenta.

Pertanto, l'articolo 5 prevede la soppressione di tale regime speciale, previsto nel-

l'ultimo periodo dell'articolo, 1, comma 730, della legge 9 dicembre 2022, n. 197, al fine di consentire e velocizzare il proficuo impiego delle risorse finanziarie disponibili.

**Articolo 1*****(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)***

L'articolo 1 prevede misure di accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009.

A tale riguardo, è previsto che le disposizioni speciali dettate dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ove di maggiore favore, si applichino anche alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Le disposizioni recate nell'articolo 1, in quanto riguardanti misure di accelerazione e semplificazione procedurale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 2*****(Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)***

L'articolo 2, **al comma 1**, regola i poteri sostitutivi statali esercitabili in relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b, punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, limitatamente agli interventi per le aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Al **comma 2**, si prevede che il Commissario straordinario venga nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e che trasmetta al Governo entro il 31 maggio 2023 una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare agli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Si prevede altresì che al compenso del Commissario si provveda ai sensi dell'articolo 38, comma 3, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Conseguentemente, in ragione del diverso iter di nomina, con il **comma 3** si dispone l'abrogazione dell'articolo 38, comma 1, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che prevedeva una nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e adegua il comma 2 del medesimo articolo.

Le disposizioni recate nell'articolo 2, in quanto riguardanti misure di accelerazione e semplificazione procedurale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**Articolo 3*****(Titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato)***

L'articolo 3, **al comma 1**, chiarisce che, nell'ambito della proroga legale dei termini disposti con l'articolo 1, comma 772, L. 29 dicembre 2022, n. 197 – che, a sua volta, rinvia all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito dalla legge n. 126 del 2020 - devono ritenersi compresi anche i contratti stipulati con i titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere, ferma rimanendo la durata massima dei relativi rapporti, per come prevista dall'articolo 19, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto altresì delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa. Dalle disposizioni recate nell'articolo 3, comma 1, stante la loro natura interpretativa, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** si rende necessario per assicurare il mantenimento in servizio del personale tecnico ed amministrativo assunto presso gli Uffici speciali e le amministrazioni comunali per il disbrigo delle pratiche di ricostruzione che abbia superato il limite di durata di 36 mesi di lavoro a tempo determinato.

La deroga riguarda, altresì, i contratti stipulati mediante convenzione con Invitalia dalla struttura commissariale ai sensi dell'art. 50, comma 3, lett. b) del D.L. 189 del 2016.

Si propone, in sintesi, di reiterare le disposizioni contenute all'art. 1 comma 467 della legge 30/12/2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che ha previsto, per l'anno 2022, la deroga ai limiti stabiliti di durata dei contratti del personale assunto a tempo determinato (36 mesi) previsti dalla normativa statale (D.lgs. 165/2001) e comunitaria (D.lgs. 81/2015). Per l'anno 2021 si è invece provveduto mediante l'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 14/08/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Si evidenzia che un'analogia norma è stata inserita, per il sisma Abruzzo 2009, all'art. 1, comma 773 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 recante “Bilancio di previsione dello Stato 2023 e pluriennale 2023-2025”.

La deroga si rende altresì necessaria per consentire il rinnovo dei contratti scaduti alla data del 31.12.2022 e non prorogati in ragione dell'assenza di una specifica norma derogatoria alla proroga contrattuale. Essa è, inoltre, necessaria in ragione della riapertura, disposta dalle modifiche introdotte dal comma 761 dell'art. 1 della legge di Bilancio, delle procedure di riparto del fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il concorso agli oneri derivanti dalle stabilizzazioni autorizzate dall'art. 57, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020. La riapertura dei termini per le comunicazioni da parte degli enti interessati delle unità di personale da assumere a tempo indeterminato deve necessariamente coincidere con la proroga dei contratti sottoscritti dai medesimi. Si evidenzia, al riguardo, che l'art. 20, comma 1, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 prevede che le amministrazioni possono stabilizzare il personale precario in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e fino al 31/12/2023.



La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato anche che per la proroga dei contratti del personale in questione la copertura finanziaria è individuata dalla Legge di bilancio per il 2023.

#### Articolo 4

##### *(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile)*

Il Fondo regionale di protezione civile è previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Tale Fondo, anche a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella G.U. n. 231 del 3 ottobre 2022, recante '*Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile*', è stato da ultimo rifinanziato per 10 milioni di euro per l'anno 2022 con l'articolo 5 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186.

Allo scopo di assicurare la proficua prosecuzione delle azioni sostenute sul territorio con il Fondo regionale di protezione civile e allo scopo di garantire l'operatività futura di tale fondamentale strumento, la disposizione *de qua* ne prevede il rifinanziamento per l'anno 2023 per l'importo di 10 milioni di euro.

Per quanto concerne la copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. La disposizione produce i suoi effetti limitatamente all'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri in analogia con quanto già previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 186/2022 per l'annualità 2022.

#### Articolo 5


##### *(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022)*

L'articolo 5 prevede la soppressione del regime speciale, previsto nell'ultimo periodo dell'articolo, 1, comma 730, della legge 9 dicembre 2022, n. 197, al fine di consentire e velocizzare il proficuo impiego delle risorse finanziarie disponibili.

La disposizione, influenzando su meri profili procedurali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

11/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2023.*

---

**Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessità di disporre misure urgenti per garantire la continuità, la tempestività, la semplificazione e l'efficacia dell'attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di rifinanziare il « Fondo regionale di protezione civile », di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, nonché di consentire e velocizzare il proficuo impiego delle risorse finanziarie disponibili in relazione agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009 E NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Articolo 1.

*(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni della Parte II, titolo IV, di cui al medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Articolo 2.

*(Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

« 1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario *ad acta* di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. ».

2. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo stesso Commissario trasmette al Governo, entro il 31 maggio 2023, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare agli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al compenso si provvede ai sensi dell'articolo 38, comma 3, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

3. L'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato. Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: « Al Commissario » sono inserite le seguenti: « straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ».

### Articolo 3.

*(Titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato)*

1. L'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, deve essere interpretato nel senso che tra il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i Comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-

legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono compresi, altresì, i titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere. Rimane ferma la durata massima degli incarichi dirigenziali prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprensiva delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa.

2. All'articolo 57, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 » sono sostituite dalle seguenti: « la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ».

## CAPO II

### FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

#### Articolo 4.

*(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile)*

1. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l'anno 2023, nella misura di euro 10 milioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

#### Articolo 5.

*(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022)*

1. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 6.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

€ 1,00